**Gentile Consorziato (codice: «m3c\_\_so\_codice\_socio»),**

con riferimento alla procedura di compensazione import/export (modulo 6.10), Vi ricordiamo, tra gli elementi essenziali della procedura, che:

* a seguito della presentazione dell’ultima dichiarazione dell’anno 2019 (dicembre, IV trimestre o annuale) viene determinato il saldo complessivo annuale, corrispondente alla sommatoria dei valori indicati nella colonna E di ciascuna dichiarazione (infrannuale o annuale) distintamente per materiale e, per la plastica e la carta, distintamente per fascia/tipologia contributiva (con l’ulteriore possibilità di sommare 2 o 3 saldi dello stesso segno - solo a debito o solo a credito);
* per i saldi complessivi annuali a debito (valori positivi), CONAI emetterà fattura per ciascun materiale. Per la plastica e la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce/tipologie contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno;
* in caso di saldi complessivi annuali a credito (valori negativi), le aziende per ottenere il rimborso dovranno allegare, **entro il 29 febbraio 2020 (data da non considerarsi festiva e che, pertanto, costituisce un termine perentorio)**, la seguente documentazione attraverso il sito <https://dichiarazioni.conai.org/> in corrispondenza del modulo “**Rimborso da 6.10”**:

✓ elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio. Tale elenco deve comprendere:

ì) tutti i fornitori di imballaggi vuoti e non solo quelli degli imballaggi esportati;

ìì) solo i fornitori di merci imballate oggetto di esportazione.

Vi evidenziamo che dal 2019 le fatture di acquisto di imballaggi vuoti devono sempre riportare l’applicazione esplicita del Contributo ambientale Conai o, comunque, l’apposizione della dicitura “corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”. La storica dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" si riferisce, dunque, esclusivamente agli imballaggi pieni e non agli imballaggi vuoti;

✓ dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell’anno 2019.

Per ritardi contenuti entro 30 giorni dal termine su indicato (quindi entro l’ulteriore termine perentorio del 30 marzo 2020) alle richieste di rimborso Mod 6.6 verrà riconosciuto un credito pari al 75% dell’importo spettante.

Il mancato invio della suddetta documentazione entro i termini citati, fa automaticamente decadere il diritto al rimborso eventualmente risultante come saldo a credito al 31/12/2019.

Resta salva:

✓ per CONAI la possibilità di eseguire ulteriori controlli anche dopo l’emissione dei titoli di debito/credito e/o l’erogazione dei rimborsi;

✓ la fatturazione infrannuale in caso di superamento della soglia di Euro 10.000,00 per materiale/fascia/tipologia (vgs. pag. 65 della Guida Conai 2020).

Per qualsiasi eventuale chiarimento Vi invitiamo a contattare il Nostro numero verde 800337799.

Cordiali saluti